



COMUNE DI SANT' ANGELO DEI LOMBARDI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

(Art. 42 – D.Lgs. 267/2000)

Numero 2 Del 26-03-2007

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.-APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L' ANNO 2007

L'anno **duemilasette** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **10,30**, presso questa Sede Municipale, il Commissario Prefettizio , nominato con decreto del Prefetto di Avellino, protocollo n. 4566/12-4 Area 12 del 06 marzo 2007, ha adottato con i poteri del **Consiglio Comunale**, il presente atto, assistito dal **Segretario** Signor **DOTT. NICOLA FRANZESE**.

Il Commissario Prefettizio

Udito il relatore;

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" richiesti, ed espressi favorevolmente;

dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica;

dal responsabile di ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabili,

Visto quanto specificato nel preambolo;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di un siffatto provvedimento;

Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione;

Ritenuto infine detta proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA

-di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente verbale si allega sub "1", per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

-Inoltre, in relazione all'urgenza assoluta di attribuire esecuzione immediata al provvedimento;

DELIBERA

-Di dichiarare ai sensi e per gli effetti del comma 4° art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visti gli art. 1 – 18 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 6 – comma 1 – primo periodo, del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 7 – comma 156 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) :

- “L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo.

.....omissis.....

Visto l'art. 1 – comma 169 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 :” Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Viste le previsioni di entrata e di spesa dello schema di bilancio .e.f. 2007;

Riscontrato che il gettito ICI è stato stimato, sulla base dell'accertato dell'anno 2006, in • . 420.000,00

Considerato che è necessario mantenere inalterato tale gettito al fine di coprire le spese relative al mantenimento e funzionamento delle scuole, del servizio relativo alla pubblica illuminazione e manutenzione stradale;

Riscontrato che le altre entrate di bilancio di parte corrente sono appena sufficienti a far fronte alle spese per il personale, al pagamento dei mutui e alle altre spese di mantenimento e funzionamento uffici e servizi;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., adottato con deliberazione consiliare n. 137 in data 22/12/1998;

Ritenuto di stabilire:

aliquota ridotta:

- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comunale;
- per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- per le pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale (art. 5 del regolamento I.C.I.);
- per le unità immobiliari concesse in uso gratuito, a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano come abitazione principale (l'aliquota ridotta si applica dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva prodotta dalle parti);

- **aliquota ordinaria massima** per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti;

- **aliquota ordinaria ridotta del 30% (trenta per cento)**, per anni due a decorrere dall'anno di riconoscimento dei requisiti, al fine di rivitalizzare il centro storico, per gli immobili di categoria catastale C1 (Negozii e botteghe); C2 (Magazzini e locali di deposito); C3 (Laboratori per arti e mestieri), utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato, per l'esercizio di nuove attività commerciali o artigianali, siti nel centro storico, nelle seguenti strade:

1. Via Mancini; 2. Via Dietro le Mura; 3. Via Roma; 4. Corso Vittorio Emanuele; 5. Piazza Garibaldi; 6. Piazza Umberto I°; 7. S.Rocco;

Che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2007 (Decreto del Ministero dell'Interno 30 novembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2006);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica – contabile del responsabile del servizio;

DELIBERA

I. Di stabilire per l'anno 2007, per le motivazioni di cui in premessa, la suddivisione delle diverse tipologie d'immobili in relazione alle aliquote d'imposta alle stesse applicabili, come appresso descritto:

1) aliquota ridotta da applicare:

Per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

Per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

Per le pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

Per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano come abitazione principale: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille (l'aliquota ridotta si applica dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva prodotta dalle parti) ;

2) Aliquota del 4,90 (quattro virgola novanta) per mille per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) C2 (Magazzini e locali di deposito) C3 (Laboratori per arti e mestieri), utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato, per l'esercizio di nuove attività commerciali o artigianali, site nel centro storico, nelle seguenti strade: 1. Via Mancini; 2. Via Dietro le Mura; 3. Via Roma; 4. Corso Vittorio Emanuele; 5. Piazza Garibaldi; 6. Piazza Umberto I° ;

3) Aliquota ordinaria 7 (sette per mille) per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti;

II. I soggetti di cui al punto 2 in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la riduzione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno far pervenire al Comune dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli immobili non locati, oppure contratto di locazione registrato, per gli immobili locati;

III. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (Lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

IV. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale è applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale (art. 5 regolamento I.C.I.);

V. Di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze dell'abitazione principale, come individuate nell'art. 5 del regolamento I.C.I., è applicabile anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado;

VI. Di prendere atto della maggiore detrazione d'imposta per le situazioni di disagio economico e sociale individuate con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 15/02/2002;

VII. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti l'esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

VIII. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Il sottoscritto quale responsabile del servizio interessato

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. -Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni per l'anno 2007 -"

essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimenti, esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Sant'Angelo dei Lombardi, li

Il Responsabile del servizio
Dr.ssa Maria Felicia Imbriano

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

(capo II legge 7 agosto 1990, n. 241) Approvato e sottoscritto:

**Il Commissario
Segretario Comunale**

Il
DOTT. NICOLA FRANZESE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

- Che la presente deliberazione:
[] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 2903-007 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo dei Lombardi, li 29-03-2007

Il Responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il _____
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Sant'Angelo dei Lombardi, li _____

Il Segretario Generale
(Dott. Nicola Franzese)

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 29-03-007 al 13-04-007 come prescritto dall'art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo dei Lombardi, li _____

Il Responsabile del servizio
